

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 743

Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica

28/04/2024 - 05:15

Indice

1. DDL S. 743 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 743	4
1.3. Trattazione in Commissione	15
1.3.1. Sedute	16
1.3.2. Resoconti sommari	17
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	18
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 103 (pom.) del 19/03/2024	19
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 105 (pom.) del 26/03/2024	31

1. DDL S. 743 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 743

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 743

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Aurora FLORIDIA**, **DE CRISTOFARO**, **SPAGNOLLI**, **PATTON**, **TREVISI**, **PATUANELLI** e **SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2023

Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica

Onorevoli Senatori. - Considerando la grave crisi climatica che l'Italia sta vivendo, diventa sempre più evidente l'urgenza di approvare anche nel nostro Paese uno strumento legislativo che - in linea con la « Normativa europea sul clima » di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 - possa concretamente consentire alle istituzioni italiane di fronteggiare e mitigare i devastanti effetti causati nel nostro Paese dal cambiamento climatico.

Il continuo succedersi di eventi climatici estremi, quali inondazioni, siccità, incendi, ondate di calore ed eventi franosi rendono sempre più impellente la necessità di definire un provvedimento normativo che possa rispondere in maniera chiara, strutturata e coordinata alle nuove sfide poste in essere dalla grave crisi climatica che sta drammaticamente investendo il nostro pianeta.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio « *Copernicus Climate Change Service (C3S)* », finanziato dall'Unione europea, e dal *World Meteorological Organization* dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU), appare incontrovertibile il fatto che ci stiamo gradualmente avvicinando ad un punto di non ritorno.

Stando agli studi sopracitati, infatti, il periodo tra il 2015 e il 2022 ha registrato delle temperature globali crescenti mai rilevate prima. In assenza di concreti strumenti di contrasto al cambiamento climatico, anche le proiezioni relative ai prossimi anni non accenneranno a migliorare. In coerenza con queste previsioni, benché non ancora concluso, lo stesso 2023 si appresta ad essere l'anno più caldo di sempre.

L'era del cambiamento climatico è definitivamente terminata lasciando il posto -come affermato anche dal Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres - a uno scenario ben peggiore, quello della cosiddetta « bollitura globale ». La necessità di ricercare e applicare efficaci soluzioni per affrontare l'emergenza climatica non è più una scelta, ma un dovere non più rinviabile.

In questo preoccupante scenario, l'Italia - per l'estrema fragilità del suo territorio-si trova a dover scontare nel panorama europeo le conseguenze climatiche più gravi. Da circa un decennio, il nostro Paese, ancora colpevolmente sprovvisto di una legge sul clima, è quotidianamente impegnato a fronteggiare, con impropri strumenti emergenziali, i radicali e repentini effetti che gli sconvolgimenti climatici provocano sull'economia del Paese e sulla vita delle cittadine e dei cittadini.

In mancanza di un coerente quadro normativo che supporti le azioni di contrasto al cambiamento climatico, il peso economico, ambientale e sociale che l'Italia ha annualmente da affrontare è diventato insostenibile.

Gli ingenti danni causati da eventi climatici estremi - che, secondo quanto indicato dall'*European Environment Agency*, ammontano per l'Italia a circa 92 miliardi di euro dagli anni '80 al 2021 - devono infatti necessariamente sommarsi a quelli strutturalmente derivanti dall'instabile morfologia del territorio italiano, il quale - stando ai dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA) nel 2021 - presenta, per il 18,4 per cento della sua estensione, un forte rischio di dissesto idrogeologico.

Ciò che serve al Paese è una politica forte, che consenta da un lato di procedere con la messa in sicurezza e manutenzione dei territori interessati da fragilità geomorfologica ed eventi climatici estremi, e dall'altro, permetta di adottare piani di prevenzione e gestione di tali rischi.

Se non si affronta subito questo problema, la situazione sarà destinata a peggiorare anche sul piano economico. In accordo con le stime fornite da uno studio del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIMS) - oggi di nuovo denominato Ministero dei trasporti (MIT) - condotto nel 2022, se l'Italia mancherà di raggiungere gli obiettivi climatici fissati a livello globale, subirà una considerevole decrescita economica che, in base agli scenari che si presenteranno, potrà comportare perdite fino al 2.5 per cento del PIL.

Proprio alla luce di questi aspetti, l'Italia ha l'imminente necessità di cambiare rotta. Il legislatore italiano - inserendosi nel già maturo contesto normativo esistente in materia a livello sovranazionale ed europeo - deve avere il coraggio di colmare questo grave *gap*, allineando responsabilmente la propria politica ambientale e climatica a quella già tracciata nel panorama europeo da paesi « capofila » come la Germania, fautrice nel 2019 della prima legge organica sul clima (*Bundes-Klimaschutzgesetz*), poi riformata e ampliata nel 2021.

L'approvazione di una « Legge clima » anche nel nostro Paese - oltre a cogliere i principi ispiratori già individuati in altri contesti nazionali - è da considerare come un passaggio obbligato per rendere realisticamente raggiungibili gli obiettivi che l'Italia ha negoziato e si è impegnata a rispettare sia livello sovranazionale, con la firma dell'Accordo di Parigi (2015), sia livello europeo, con l'approvazione del programma del « *Green Deal* » (2021).

Tale intervento, dunque, si inserisce consapevolmente all'interno di un quadro normativo internazionale che - in linea con le indicazioni della comunità scientifica, a partire dai *report* forniti dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) delle Nazioni Unite - ha individuato nell'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo (articolo 2 dell'Accordo di Parigi) e, nell'obiettivo - ancora più cogente - di raggiungere la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 (articolo 2.1, del citato regolamento (UE) 2021/1119), gli imprescindibili *target* da conseguire nella predisposizione di norme nazionali.

Riconoscendo nel raggiungimento di questi « traguardi » climatici gli assi su cui costruire l'intero impianto normativo, la presente legge si propone di strutturare - coerentemente con gli obblighi derivanti dalla normativa europea - una *governance* che sia in grado di traghettare l'Italia verso l'acquisizione e il consolidamento di un modello organizzativo capace di intensificare l'azione di contrasto alla crisi climatica e di accelerare il processo di transizione verso la neutralità climatica.

Attraverso l'adozione di un approccio scientifico sistemico e di lungo termine, questo provvedimento si propone di incoraggiare e favorire, in ambito economico, ambientale e sociale, la predisposizione di azioni che promuovano attivamente la riduzione e l'abbattimento delle emissioni di CO₂, e degli altri gas climalteranti.

Sul versante economico, al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, risulta difatti sostanziale offrire a tutti i settori dell'economia delle soluzioni che possano rendere concretamente vantaggiosa la transizione verso un'economia climaticamente neutra.

Nell'ottica di approntare misure che comportino un graduale azzeramento delle emissioni nocive di carbonio, questo atto normativo si propone di sostenere con forza il cosiddetto *decoupling*, ossia il progressivo processo di disaccoppiamento tra il valore di crescita economica del Paese e quello delle emissioni di CO₂ immesse in atmosfera. Per accelerare il percorso di transizione energetica, risulta fondamentale modificare il tradizionale paradigma che vede la crescita del PIL strettamente legata allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali.

Oggi più che mai, bisogna puntare sul rafforzamento di un modello economico che incentivi la produttività senza far aumentare la pressione ambientale. Anche a tal fine, il provvedimento in oggetto informa le proprie disposizioni alla luce del principio europeo del cosiddetto « *do no significant harm* » (DNHS), secondo cui, un'attività economica - per accedere ad incentivi pubblici ed essere

considerata ambientalmente sostenibile - non deve arrecare alcun danno significativo all'ambiente. Coniugare la crescita economica e la tutela dell'ecosistema - coerentemente con quanto disposto dall'articolo 41 della Costituzione italiana, secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare danno « alla salute e all'ambiente » - è fondamentale per garantire che il progresso economico sia condotto nel rispetto della salute umana e delle risorse ambientali.

Tali direttrici sono inserite in una cornice normativa che promuove e sostiene proattivamente anche il processo di transizione digitale e di innovazione tecnologica. La realizzazione della transizione energetica e, dunque, il passaggio dall'uso di combustibili fossili a energia prodotta da fonte rinnovabile, è infatti resa possibile proprio grazie alle soluzioni energetiche individuate dalla ricerca scientifica e tecnologica.

Lo sviluppo di metodi di approvvigionamento energetico più sicuri, sostenibili ed economicamente più convenienti è infatti fondamentale per rendere l'energia prodotta da fonte rinnovabile acquistabile e utilizzabile, a prezzi vantaggiosi, da tutti gli utenti. La prospettata riduzione dello status di povertà energetica che caratterizza il nostro Paese si accompagna, secondo le previsioni fornite dall'associazione « Elettricità futura » di Confindustria, alla creazione sul mercato di 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore dell'energia.

Tutte queste opportunità di sviluppo e di crescita economica devono essere lette nell'ottica di realizzare una transizione ecologica socialmente giusta ed equa a cui tutti i cittadini e le cittadine possano indistintamente partecipare.

Garantire il coinvolgimento della base sociale nella definizione del processo di transizione ecologica, oltre a riflettere l'alto grado di democraticità che tale percorso richiede, è quanto mai necessario per stabilire - insieme alla società civile - quali debbano essere i necessari passi da compiere nel raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica. L'intenzione di elaborare una visione politica comune è difatti essenziale per definire un percorso di transizione partecipato, che tenga conto delle reali esigenze di cittadine e cittadini, diretti destinatari dei drammatici effetti connessi al cambiamento climatico.

La necessità di tutelare l'ambiente, la diversità e gli ecosistemi (articolo 9 della Costituzione) è, infatti, strettamente correlata anche all'esigenza di tutelare il benessere e la salute psicofisica dell'individuo (articolo 32 della Costituzione).

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione - che dispone come la tutela ambientale debba essere realizzata nell'interesse delle future generazioni (articolo 9, secondo periodo, della Costituzione) - appare ormai indubbia la stretta correlazione giuridica esistente tra gli articoli 9 e 32 della Costituzione stessa.

La rilevanza costituzionale dell'interesse ambientale, ricavabile dal combinato disposto dei predetti articoli, e chiaramente declinabile come diritto di cittadine e cittadini a vivere in un ambiente salubre, deve inoltre ragionevolmente bilanciare anche gli interessi di carattere economico (articolo 41 della Costituzione) ed occupazionale (articolo 4 della Costituzione), pure tutelati in Costituzione.

L'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento di consoni livelli di occupazione non può pregiudicare le esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori i quali hanno il diritto di lavorare in un ambiente sano, sicuro e non esposto a fattori ambientalmente dannosi. Tale costrutto giuridico, di fatto, arriva a costituzionalizzare ciò che la comunità scientifica ribadisce da anni, ossia il significativo impatto che l'inquinamento dell'ambiente ha sulla vita e sulla salute degli individui che vivono nelle zone colpite da detti fattori ambientali. A questo proposito, basti solo citare i dati dell'Agenzia europea per l'ambiente che attestano, nel 2022, circa 50.000 morti premature causate dalle polveri sottili (PM2,5) in Italia.

Riconoscendo - anche sulla base di tali evidenze - l'estrema complessità del problema, l'approvazione di questa normativa ha dunque come obiettivo quello di strutturare un approccio sinergico che consenta, coinvolgendo trasversalmente il decisore pubblico - a tutti i livelli di governo - e cittadino, di sviluppare una politica ambientale che possa concretamente arginare gli effetti del cambiamento climatico, promuovendo al contempo, un'azione di mitigazione e di adattamento alle irreversibili modificazioni ambientali, economiche e sociali da questo già provocate.

Partendo dall'istituzione di un programma di istruzione e formazione che contemplici di rendere ambientalmente sostenibili anche le azioni quotidiane del singolo cittadino, questa legge si propone di costruire - seguendo un approccio *top down* e *bottom up* - una rete di dialogo e di cooperazione che consenta di governare la crisi climatica in modo efficiente, partecipato e trasparente. Solo in questo modo, si potrà traghettare l'Italia verso il traguardo della neutralità climatica e verso una completa modernizzazione delle sue infrastrutture.

L'approvazione di questa legge non è più, dunque, una mera opportunità, ma un atto dovuto, necessario per garantire la sicurezza nazionale di questo Paese, la salute del Pianeta Terra e il futuro delle prossime generazioni.

Il disegno di legge si divide in quattro capi: il capo I enuncia le finalità del testo normativo, il cui obiettivo è individuato nel raggiungimento della neutralità climatica, il capo II delinea la struttura della *governance* attraverso cui deve realizzarsi tale traguardo, deputando al costituendo « Comitato parlamentare scientifico per il clima » il compito di guidare questo processo, il capo III reca le disposizioni procedurali necessarie al raggiungimento degli obiettivi climatici, e il capo IV indica le misure finanziarie e finali per la copertura economica del provvedimento e per la sua entrata in vigore. In particolare:

l'articolo 1 individua la finalità e l'oggetto della legge, stabilendo che l'obiettivo di neutralità climatica, al fine di tutelare la Repubblica dagli effetti del cambiamento climatico e dai rischi futuri da esso derivanti, deve essere raggiunto attraverso la predisposizione di programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico che garantiscano un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale;

l'articolo 2 reca le definizioni tecniche dei termini scientifici presenti nelle disposizioni del testo di legge;

l'articolo 3 individua, nel raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, l'obiettivo climatico da perseguire, rendendo al contempo vincolanti ulteriori obiettivi climatici intermedi cui la Repubblica deve conformarsi entro il 2030 e il 2040;

l'articolo 4 designa l'ambito applicativo soggettivo della legge e individua nei principi di cooperazione e leale collaborazione tra gli enti e le amministrazioni dello Stato, gli assi su cui avviare il percorso di transizione ecologica;

l'articolo 5 istituisce il « Comitato parlamentare scientifico per il clima », come organo deputato all'osservanza del rispetto dei vincoli della normativa europea in materia di clima;

gli articoli 6, 7, 8, definiscono rispettivamente la dotazione organica, le aree di competenza e le risorse economiche che ne garantiscono il funzionamento;

l'articolo 9 definisce le soglie e gli obblighi emissivi totali e settoriali per il conseguimento degli obiettivi climatici;

l'articolo 10 definisce il « Programma nazionale di tutela per il clima » che armonizza e coordina, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie e degli obblighi emissivi settoriali;

l'articolo 11 istituisce il « Consiglio nazionale dei cittadini » quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico;

l'articolo 12 prevede la delega al Governo in materia di fiscalità ambientale;

l'articolo 13 istituisce il « Fondo sociale per il clima » quale strumento per compensare gli impatti della transizione ecologica con una progressiva eliminazione dei SAD, nella logica di sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale;

l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del testo di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e di ridurre i futuri rischi ambientali da esso derivanti, la presente legge ha come oggetto la promozione e l'adozione di tutte le misure e gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, come previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, di ratifica dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.

2. Alla finalità di cui al comma 1, e in attuazione dell'articolo 9, terzo periodo, e dell'articolo 41, secondo periodo, della Costituzione, la presente legge provvede alla predisposizione di politiche e programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al fine di garantire un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale.

3. La predisposizione delle politiche e dei programmi di cui al comma 2 ha come finalità, nello specifico, l'adozione di misure che garantiscono:

- a) il rafforzamento delle politiche per il risparmio e l'efficientamento dell'uso dell'acqua, l'adeguamento dei trattamenti delle acque di scarico, l'utilizzo circolare e il riutilizzo delle acque, in tutti i settori, agricolo, industriale e civile;
- b) il rafforzamento, la manutenzione, la riparazione e il rinnovo delle reti idriche al fine di abbattere le perdite;
- c) il miglioramento della tutela delle acque, delle falde, dei fiumi, della rete idrografica di superficie, dei laghi e dei bacini artificiali;
- d) il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi di frane e alluvioni sull'intero territorio italiano;
- e) l'analisi e la verifica periodica dei piani e dei programmi di prevenzione e adattamento alle esigenze dettate dai cambiamenti climatici, con riguardo alle priorità, ai tempi e alle modalità degli interventi e alle relative coperture finanziarie;
- f) l'individuazione, la valutazione e la correzione dei ritardi o delle inadempienze derivanti dalla scorretta esecuzione degli interventi ovvero dalla mancata o ritardata erogazione delle coperture finanziarie di cui alla lettera e);
- g) l'abbattimento del consumo e l'impermeabilizzazione di suolo;
- h) la prevenzione e la riduzione degli impatti causati da alluvioni, privilegiando soluzioni basate sulla natura, come il ripristino e il mantenimento delle fasce fluviali, il recupero degli alvei fluviali e delle zone golenali, l'ampliamento delle zone umide e delle aree destinate alla laminazione e all'espansione controllata delle piene, l'ampliamento dell'attività di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di risanamento e rinaturalizzazione di tali aree, il miglioramento delle tecniche di coltivazione e gestione dei suoli agricoli;
- i) la progettazione e l'attuazione, nelle aree a rischio di alluvioni e di frane, di soluzioni di ripristino, di risistemazione e di consolidamento degli argini e delle infrastrutture, che tengano conto della maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi causati dalla crisi climatica e della sicurezza delle abitazioni e dei cittadini che vi abitano;
- l) la mitigazione degli impatti causati dalle elevate temperature e dai fenomeni delle isole di calore e l'incentivazione di programmi di riforestazione urbana, di costruzione di infrastrutture verdi urbane ed extraurbane e il miglioramento delle condizioni microclimatiche, bioclimatiche e di *comfort* delle città, puntando sull'uso della ventilazione naturale e della massa termica come fattore di sottrazione di calore e dei dispositivi per la protezione e il controllo della radiazione solare.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l'espressione:

- a) « neutralità climatica » indica le emissioni di gas a effetto serra pari a zero;
- b) « emissioni di gas a effetto serra » indica il rilascio in atmosfera di gas e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono ed emettono radiazioni infrarosse;
- c) « gas a effetto serra » indica: l'anidride carbonica (CO₂), il metano (CH₄), il protossido di azoto (N₂O), l'esfluoruro di zolfo (SF₆), il trifluoruro di azoto (NF₃), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi (PFCs) elencati all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- d) « soglie emissive » indica i massimali totali e settoriali di emissioni di gas a effetto serra;
- e) « obblighi emissivi settoriali » indica gli obiettivi settoriali in termini di emissioni di gas a effetto serra da rispettare, al fine di garantire un'adequata riduzione e mitigazione del cambiamento climatico, a tutela del clima, della salute umana e dell'ambiente.

Art. 3.

(Obiettivi climatici)

- 1. È fissato l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rispetto ai livelli emissivi del 1990.
- 2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1, le emissioni di gas a effetto serra sono gradualmente ridotte rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990, di almeno il 60 per cento entro l'anno 2030, e di almeno il 90 per cento entro l'anno 2040.

Art. 4.

(Principi e ambito applicativo)

- 1. Nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e tutte le altre amministrazioni dello Stato adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le politiche necessarie al raggiungimento dell'obiettivo climatico di cui all'articolo 3.

Capo II

ORGANO CONSULTIVO NAZIONALE SUL CLIMA

Art. 5.

(Comitato parlamentare scientifico per il clima)

- 1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del citato regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Comitato parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato « Comitato », con sede in Roma, presso le Camere.
- 2. Il Comitato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è equiparato agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
- 3. Il Comitato, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate dai soggetti di cui all'articolo 4 in materia di clima.
- 4. Il Comitato è costituito da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, condotta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia e finanze e affari sociali, che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere e dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica.
- 5. I membri del Comitato sono selezionati da un elenco di quindici soggetti, preventivamente formato sulla base di una procedura interna, decisa dalle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, tra

coloro che hanno maturato comprovate conoscenze scientifiche ed esperienze in uno dei seguenti ambiti: scienze del clima, scienze economiche, scienze ambientali e scienze sociali.

6. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni, senza possibilità di rinnovo. I membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale di consulenza, né ricoprire l'incarico di amministratore o dipendente in società private, aventi come scopo sociale il perseguimento di un fine connesso con le materie di cui all'articolo 5. Amministratori e dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

7. Il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il presidente rappresenta il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

8. Al presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agli altri membri del Comitato è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al presidente.

9. Il Comitato stabilisce e adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno organizzativo, finanziario ed economico. Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Comitato possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Art. 6.

(Organico del Comitato)

1. Il Comitato seleziona le risorse umane per l'espletamento delle proprie funzioni in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. La dotazione di personale del Comitato non può superare il limite massimo di venti unità. Il Presidente nomina, su deliberazione del Comitato, secondo modalità definite dal proprio regolamento interno, un membro con funzioni di direttore generale, responsabile del funzionamento del Comitato, sedici ricercatori scientifici e tre risorse amministrative. Tale limite è derogabile, compatibilmente con le previsioni di bilancio di cui all'articolo 8, nei casi di necessità individuati dal regolamento interno organizzativo del Comitato.

3. Il Comitato si avvale di:

- a) personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;
- b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico;
- c) personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.

4. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Comitato è obbligatorio secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

5. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, individuano i locali da destinare alla sede del Comitato e provvedono al reperimento delle necessarie risorse strumentali.

Art. 7.

(Aree di competenza del Comitato)

1. Il Comitato opera sulla base di un programma di attività approvato con cadenza annuale a

maggioranza dei suoi componenti. A scopo informativo, il programma è presentato dal presidente del Comitato alle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia, finanze e affari sociali entro dieci giorni dall'approvazione. Qualora sopraggiunga la necessità di modificare l'attività di programma, il presidente ha facoltà di presentare in ogni momento al Comitato un ordine del giorno con cui discute le modifiche da apportare. Il nuovo programma di attività è approvato secondo le modalità di cui al primo periodo.

2. Il Comitato assolve ai seguenti compiti:

a) analizza i dati, gli studi sul clima e le conclusioni scientifiche del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

b) identifica e propone al Governo le linee guida in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e le relative analisi d'impatto e verifica che le misure approvate e applicate dal Governo siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 3, comma 1;

c) predisporre e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di Programma nazionale di tutela per il clima di cui all'articolo 10;

d) presenta al Parlamento una relazione annuale, allegata al Documento di economia e finanza, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e sull'allineamento con gli obiettivi della presente legge e con gli impegni internazionali e europei sottoscritti nell'Accordo di Parigi e nel quadro del *Green Deal* europeo;

e) predisporre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, *report* e studi su progetti di legge che interessano le aree di sua competenza;

f) esprime pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e ambiente;

g) pubblica, sul sito *internet* istituzionale del Comitato, i dati, gli studi, le relazioni e le valutazioni elaborate.

3. Qualora il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, esprima valutazioni divergenti sulle politiche climatiche intraprese dal Governo, quest'ultimo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima e ambiente, riferisce al Parlamento i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni politiche, ovvero se intende conformarle a quelle del Comitato.

4. Per l'esercizio dei compiti e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, il Comitato collabora con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede a essi, oltre alla comunicazione di dati, l'accesso a tutte le banche dati in materia di clima da loro costituite o alimentate.

Art. 8.

(Risorse economiche del Comitato)

1. A decorrere dall'anno 2024, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Comitato. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, in maniera da assicurare l'efficace svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7.

2. La gestione finanziaria del Comitato si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Comitato medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19

del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CLIMATICI

Art. 9.

(Soglie emissive e obblighi emissivi settoriali)

1. Il Comitato, in linea con gli orientamenti strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, propone le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra, necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, le aggiorna con cadenza triennale e le comunica al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La definizione delle soglie emissive settoriali di cui al comma 1, riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, di cui all'articolo 2, lettera e).

4. Il Comitato effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alle soglie emissive settoriali complessive e agli obblighi emissivi settoriali, avvalendosi di dati forniti da affermati istituti di ricerca.

5. Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti tra le soglie emissive settoriali complessive effettivamente registrate e il livello di emissioni di gas a effetto serra di riferimento e provvede all'individuazione di azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata.

6. Il Governo, con i decreti di cui al comma 2, stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.

Art. 10.

(Programma nazionale di tutela per il clima)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Comitato provvede all'elaborazione di un Programma nazionale di tutela per il clima, di seguito denominato « Programma ».

2. La proposta di Programma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Programma è approvato in via definitiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'espressione dei pareri, ovvero in assenza di questi, nei termini di cui al primo periodo.

3. Sulla proposta di Programma predisposta dal Comitato è acquisito altresì il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Nella stesura del Programma, il Comitato, secondo quanto stabilito dai principi contenuti nell'articolo 7 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, e ratificata dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

5. Il Programma definisce, coordina e armonizza, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive di cui all'articolo 9 e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento.

6. Il Programma, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'Unione europea inseriti nel Piano

nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), si avvale dei diversi strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

7. Dopo l'approvazione definitiva del Programma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato, contestualmente alla presentazione della relazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), allegata al Documento di economia e finanza, trasmette alle Camere un resoconto annuale del Programma, dando conto delle azioni e delle misure adottate, nonché delle fonti di finanziamento individuate e degli eventuali scostamenti registrati rispetto agli obiettivi prefissati.

8. Il Programma è aggiornato annualmente e contestualmente allegato alla legge di bilancio, in considerazione delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).

Art. 11.

(Consiglio nazionale dei cittadini)

1. Il Comitato, per l'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), della presente legge, assicura la più ampia partecipazione degli attori sociali ed economici, come disposto dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito il Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica, di seguito denominato « Consiglio », quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinate la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, tenendo conto del principio di parità di genere e del coinvolgimento delle future generazioni.

4. Il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il suo regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente.

5. Il presidente rappresenta il Consiglio dinanzi al Governo, al Comitato e a tutti gli altri enti pubblici con cui si interfaccia.

Capo IV

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA FISCALE

Art. 12.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale finalizzata all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* e nel rispetto dei principi della neutralità fiscale e della giustizia fiscale climatica, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, introduce, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, nuove forme di fiscalità finalizzate:

a) a rafforzare il risparmio e l'efficienza energetica, puntando a ridurre i consumi di energia dell'8 per cento rispetto allo scenario di riferimento al 2030;

- b) ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili al 43 per cento nel 2030, a incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 75 per cento nel 2030, quella dei consumi termici al 41 per cento nel 2030 e quella per i carburanti al 17 per cento nel 2030;
- c) ad aumentare la penetrazione elettrica nei consumi di energia al 30 per cento nel 2030, con particolare attenzione all'elettrificazione nel settore dei trasporti, all'aumento delle auto elettriche, delle pompe di calore e delle cucine a induzione nel settore civile;
- d) alla revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra e in conformità con la normativa europea;
- e) al perseguimento del doppio dividendo, con la previsione che il maggior gettito sia destinato a misure compensative strettamente correlate all'impatto sociale e territoriale delle politiche climatiche, a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e a incentivi per la riconversione imprenditoriale e industriale;
- f) alla riduzione della povertà energetica, della povertà da mobilità e alla riduzione della tassazione sui redditi più bassi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*;
- g) al finanziamento dei sussidi destinati all'efficienza energetica e alle energie da fonti rinnovabili.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

(Fondo sociale per il clima)

1. Al fine di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale, è istituito il Fondo sociale per il clima, nel quale confluiscono tutte le risorse economiche europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2050.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 103 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1014\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e G/1014/5/8 (già 2.24), pubblicati in allegato, e che il relatore ha presentato gli emendamenti Coord. 1 (testo 2) e Coord. 2, anch'essi pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2), G/1014/2/8, G/1014/3/8 e G/1014/5/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/1014/4/8 è invece contrario.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) presenta gli ordini del giorno G/1014/2/8 (testo 2) e G/1014/3/8 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sull'ordine del giorno G/1014/4/8.

La sottosegretaria CASTIELLO risponde che il parere contrario deriva da considerazioni di finanza pubblica.

L'ordine del giorno G/1014/4/8 viene pertanto posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) presenta l'ordine del giorno G/1014/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risulta pertanto accolto dal Governo.

È così concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere non ostativo con condizioni della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11(testo 2)-1.12(testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con distinte votazioni la Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, approva gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11(testo 2)-1.12(testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione.

Con il parere favorevole del Governo, la Commissione procede poi ad approvare l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2) e, successivamente, l'emendamento Coord. 2.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che i Giochi dovevano essere realizzati all'insegna della sostenibilità ambientale e si è partiti con buone intenzioni, ma poi le cose hanno preso una piega diversa, in quanto si è perso tempo e non si è voluto investire sui trasporti ferroviari.

In un contesto come quello della pianura padana, caratterizzato da un elevato tasso di inquinamento dell'aria, bisognava potenziare i trasporti ferroviari, invece che le strade, che determinano inoltre nuovo consumo di suolo e impermeabilizzazione.

Si esprime poi criticamente sulla realizzazione della pista da bob, che comporterà il taglio di molti alberi per un'opera che, come hanno dimostrato eventi del passato, sarà utilizzata da poche persone e non sarà sostenibile da un punto di vista finanziario.

Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede l'incardinamento del disegno di legge n. 743, recante "*Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica*", il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo imminente l'annuncio dell'assegnazione del disegno di legge n. 1007 del senatore Fina, avente il medesimo oggetto, i due disegni di legge, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, verranno posti congiuntamente all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede se, con riferimento all'atto del Governo n. 136, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., sia possibile integrare l'elenco delle audizioni con ulteriori nominativi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in considerazione dell'oggetto dell'atto in questione, si è già convenuto di circoscrivere la lista degli auditi al Ministro dell'economia e delle finanze e all'amministratore delegato di Poste italiane S.p.a.. Ulteriori soggetti potranno essere sentiti in altra sede, ad esempio qualora la Commissione decida di approfondire i contenuti del piano industriale.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

G/1014/1/8 (testo 3)

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

- ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

- all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

- alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia»;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista

ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'*ex*-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratice;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000

euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/1/8 (testo 2)

[Damiani, Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

- ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per

quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

- all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

- alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento:

· dovranno essere individuate le modalità affinché a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dovrà essere divisa rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

· dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia»;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e

Parco di Monza» al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della

Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/2/8 (testo 2)

[Di Girolamo, Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni

interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026.

G/1014/3/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse per garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/5/8 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici.

G/1014/5/8 (già em. 2.24)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato

A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

Art. 1

1.11 (testo 2)-1.12 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al « Conseguentemente, all'articolo 4 », lettera a), dopo le parole: «nuovi o maggiori» inserire la seguente: «oneri».

1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al « Conseguentemente », lettera c), numero 1), capoverso « 3-ter », dopo le parole: «nuovi o maggiori» inserire la seguente: «oneri».

Art. 3

3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, all'«Art. 3-bis», comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «derivano» con le seguenti: «devono derivare».

Coord.1 (testo 2)

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al secondo periodo, le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.», le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera a), del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «L'ANAS S.p.A.»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo».

Coord. 2

Il Relatore

All'allegato A, sostituire le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» con le seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

All'allegato A-bis, introdotto dall'emendamento 1.14, sostituire le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» con le seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 105 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[BASSO](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Piero Martin e, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il dottor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento scienze fisiche e tecnologie della materia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare:
audizione del professor Piero Martin**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al professor Piero Martin e gli cede la parola.

Il professor MARTIN svolge il proprio intervento.

Intervengono il senatore [TREVISI](#) (M5S) e il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il professor MARTIN risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Piero Martin per la disponibilità.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00002](#)) *Silvia FREGOLENT* - Proposta di risoluzione sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 18)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), congiuntamente ai senatori [PETRUCCI](#) (*FdI*) e [DE PRIAMO](#) (*FdI*), presenta una ulteriore riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato.

La vice ministra GAVA esprime parere favorevole, a condizione che siano apportate le modifiche di cui dà lettura.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia la vice ministra e presenta un nuovo testo, pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) si associa ai ringraziamenti al Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) dichiara che le modifiche proposte dal Governo e accettate dalla senatrice Fregolent migliorano il testo, ma non sono tali da mutare la contrarietà del suo Gruppo rispetto al contenuto della proposta di risoluzione in oggetto.

Ricorda infatti che un tavolo tecnico si è già tenuto nel 2022, ha visto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali e ha prodotto il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che rinvia espressamente alla tassonomia degli impianti approvata da ARERA.

A suo avviso, non vi è dunque alcuno motivo per convocare un nuovo tavolo, se non la volontà di potenziare il ruolo del mercato a scapito del pubblico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) chiarisce che la proposta di risoluzione in esame è volta a risolvere un problema che è insorto successivamente all'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e che consiste nell'accoglimento da parte dei giudici amministrativi dei ricorsi presentati proprio contro il regolamento dell'ARERA menzionato dalla senatrice Sironi. Si è così verificato un vuoto normativo e sono gli stessi soggetti pubblici, regioni e comuni, a chiedere che si trovi una soluzione. Ricorda inoltre che già oggi è prevista la partecipazione di pubblico e privato e che la risoluzione in questione non è dunque volta a smontare il sistema pubblico, ma a trovare una soluzione frutto del confronto tra i soggetti interessati.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) si associa a quanto riferito dalla senatrice Fregolent, ribadendo che il coinvolgimento dei privati non è una novità a cui è finalizzata l'istituzione del tavolo, ma è già prevista dal quadro normativo vigente.

La vice ministra GAVA ricorda che il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato adottato nell'ambito della strategia sull'economia circolare e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e osserva che, essendo intervenuto un elemento nuovo, consistente nella pronuncia di alcune sentenze da parte dell'autorità giudiziaria, tale nuovo elemento deve essere preso in considerazione e valutato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, come da ultimo riformulata nel senso proposto dal Governo, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

([743](#)) *Aurora FLORIDIA e altri.* - Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica

([1007](#)) *FINA e altri.* - Legge quadro sul clima

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra i provvedimenti in esame che hanno ad oggetto la promozione di azioni e misure volte al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica.

Essi fissano l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rispetto ai livelli emissivi del 1990 e, in vista di ciò, individuano anche obiettivi intermedi consistenti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60 per cento entro il 2030 e di almeno il 90 per cento entro il 2040.

Al raggiungimento degli obiettivi suddetti devono concorrere tutti i livelli di governo e tutte le

amministrazioni dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, Entrambi i disegni di legge prevedono poi l'istituzione, presso le Camere, di un organismo indipendente di consulenza scientifica, avente il compito di valutare e verificare l'attuazione delle politiche in materia di clima.

L'Atto Senato 743 lo definisce Comitato parlamentare scientifico per il clima e prevede che sia costituito da cinque membri, che restano in carica per cinque anni, mentre nell'Atto Senato 1007 prende il nome di Consiglio scientifico del clima ed è composto da tre membri, nominati per sei anni. Le procedure di selezione dei componenti sono modellate su quelle attualmente vigenti per l'Ufficio parlamentare di bilancio. Entrambi i disegni di legge disciplinano il reclutamento del personale, i compiti e la dotazione finanziaria degli organismi.

L'Atto Senato 743 demanda al Comitato il compito di proporre le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra - che vengono poi adottate dal Governo - e di effettuare il monitoraggio annuale delle emissioni in relazione alle soglie suddette. La definizione delle soglie emissive riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.

Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti e individua azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata. Il Governo stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.

L'Atto Senato 1007 conferisce al Consiglio il compito di individuare e comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri il *budget* di carbonio complessivo, ossia la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espresse anche in CO2 equivalente, comprensivo di informazioni separate sulle emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti, che può essere emessa nell'atmosfera in un periodo determinato, in modo da conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. Anche in tale provvedimento il Governo adotta, su proposta del Consiglio, uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali. Il Consiglio effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al *budget* di carbonio complessivo e agli obblighi emissivi settoriali e segnala al Governo eventuali scostamenti tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato e il *budget*.

Mentre l'Atto Senato 743 prevede che il Comitato elabori un Programma nazionale di tutela per il clima - che definisce, coordina e armonizza le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento -, l'Atto Senato 1007 prevede l'adozione di un Piano di azione sul clima, avente un oggetto analogo.

Entrambi i disegni di legge prevedono forme di partecipazione dei cittadini (e, per quanto concerne l'Atto Senato 743, anche delle associazioni) al processo decisionale sul cambiamento climatico, con l'istituzione, rispettivamente del Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica e della Assemblea dei cittadini per la crisi climatica.

Mentre l'Atto Senato 743 delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale finalizzata all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra, l'Atto Senato 1007 prevede che il Governo, d'intesa con il Consiglio, adotti appositi provvedimenti, anche di natura amministrativa, finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili, tra cui misure in materia di revisione delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica.

Il solo Atto Senato 743 istituisce il Fondo sociale per il clima, al fine di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale.

Ai relativi oneri - quantificati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2050 - si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Riprende l'indagine conoscitiva, precedentemente sospesa.

Il [PRESIDENTE](#) introduce il dottor Stefano Fabris, direttore del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il dottor FABRIS svolge il proprio intervento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Stefano Fabris ed il Consiglio nazionale delle ricerche per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00002
(Doc. XXIV, n. 18)**

La Commissione 8ª, premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero; nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1º maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per

la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (articolo 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e ISPRA, sentiti i soggetti interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani.

ULTERIORE PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PRESENTATA DAI SENATORI FREGOLENT, PETRUCCI E DE PRIAMO

La Commissione 8ª, premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda

a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero;

nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo con ARERA ed ISPRA, che analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi" indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;

2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto "minimo", pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre "norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche"; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.